



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2024

N. 1785

Data 28/11/2024

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA A.S.L. PESCARA E FONDAZIONE CARITAS –
ONLUS CASA ALLOGGIO “IL SAMARITANO” PER L’EROGAZIONE DELLE
PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E MANAGEMENT DEI PAZIENTI CON INFEZIONE
DA HIV/AIDS E PATOLOGIE CORRELATE.**

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Convenzione tra A.S.L. Pescara e Fondazione Caritas – Onlus Casa Alloggio “*Il Samaritano*” per l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie e management dei pazienti con infezione da HIV/AIDS e patologie correlate.

Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente

Premesso che:

- con delibere del Direttore Generale nn. 450/2010, n.962/2011, n. 668/2012, n.311/2013, n. 372/2014, n. 277/2015, n. 999/2016, n.5/2018, n.905/2019, n.1422/2020, n.1745/2021, n.2028/2022 e n.526/2023 è stato approvato e rinnovato lo schema di convenzione con la Fondazione Caritas - Onlus - Casa Famiglia “*Il Samaritano*” di Pescara per l’assistenza ai soggetti affetti da AIDS e patologie correlate;
- con DGR n. 168 del 24/03/2023 la Regione Abruzzo ha provveduto all’approvazione dell’atto di fabbisogno, dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento e delle tariffe per “Case alloggio per pazienti affetti da AIDS/HIV e patologie correlate”;
- la Convenzione approvata con delibera n. 506 del 31 marzo 2023 aveva validità per il periodo intercorrente fra il 01 aprile 2023 e il 31 dicembre 2024, secondo le disposizioni economiche di cui alla DGR n. 168 del 24/03/2023;
- con la predetta Convenzione - a seguito dell’ampliamento approvato con delibera n. 1754/2021 - la A.S.L. di Pescara beneficia di n. 10 posti letto su un totale n. 10 posti, autorizzati dalla Fondazione;
- con nota prot. n. 0089624/24 del 01/10/2024 il dott. Giustino Parruti, direttore U.O.C. malattie infettive e tropicali, ha manifestato la necessità di rinnovare per il biennio 2025-2026 la Convenzione con la Fondazione Caritas - Casa Famiglia “*Il Samaritano*”, per la gestione dei pazienti con infezione da HIV/AIDS nella A.S.L. di Pescara stante lo specifico e sempre più attuale bisogno di residenzialità;
- la presente convenzione consente di ridurre per l’Azienda A.S.L. di Pescara i costi derivanti dal protrarsi di inappropriati ricoveri ospedalieri in aree a media intensità di cure, come il reparto di Malattie Infettive.

Visti:

- la Legge 5 giugno 1990, n° 135 "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS".
- il D.P.R. 13 settembre 1991 con il quale sono stati approvati gli schemi-tipo per la disciplina dei rapporti tra le AUSL e le Istituzioni di Volontariato ed Organizzazioni Assistenziali diverse.

Viste:

- la comunicazione del Presidente della Fondazione Caritas-Onlus, Sac. Mons. Tommaso Giuseppe Valentinetti, Prot. N° 122/2024 del 27/09/2024, con cui il medesimo ha manifestato la disponibilità al rinnovo per gli anni 2025 e 2026 della Convenzione, alle stesse condizioni attualmente vigenti come da convenzione per il periodo 01/04/2023-31/12/2024;
- l’autocertificazione prodotta in pari data dalla Fondazione Caritas-Onlus con cui il Legale Rappresentante della stessa dichiara che in relazione al servizio di accoglienza presso la Casa Alloggio *Il Samaritano* la struttura sita in Pescara alla via Caboto n.49, il numero e la

professionalità del personale impiegato, la dotazione di beni a disposizione per l'accoglienza degli utenti sono gli stessi utilizzati per il medesimo servizio svolto in vigore della Convenzione tra la scrivente Fondazione Caritas dell'Arcidiocesi di Pescara Penne ONLUS e la ASL con scadenza prorogata al 31/12/2024;

Considerato che:

- le prestazioni rese dalla Fondazione Caritas Onlus-Casa Famiglia "Il Samaritano" rientrano nei LEA – Livelli Essenziali di Assistenza quali servizi necessari di competenza specifica della A.S.L. e che la Casa Alloggio di cui si discorre è **l'unica in ambito regionale in grado di assicurare adeguata assistenza ai soggetti affetti da HIV/AIDS e patologia correlate** come peraltro espressamente attestato dalla Regione Abruzzo con nota Prot. nr. RA45229/16/COMM;
- con la citata DGR n.168/2023, è stato concluso il percorso a livello regionale di definizione del nuovo setting di accreditamento per "Case Alloggio per persone affette da HIV/AIDS e patologie correlate", avendo la Regione approvato la Tabella Sinottica e le Schede di Autorizzazione e di Accreditamento proposte dall'ASR in relazione alle strutture in questione;
- nelle more della definizione dei processi di autorizzazione ed accreditamento ai sensi della DGR n.168/2023 - iter che la struttura, già in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della DGR n.1803/1999, ha provveduto ad avviare - questa Azienda è tenuta ad adottare ogni iniziativa utile a garantire, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della vigente normativa, gli attuali Livelli Essenziali di Assistenza" ai sensi dell'art.57 del DPCM del 12/01/2017.

Evidenziato che questa ASL abbia prioritario obbligo di rispetto dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza ex DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" e che in tale ottica debba necessariamente garantire, ai sensi dell'art.57 del citato DPCM il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza al fine di garantire la continuità assistenziale ai pazienti con infezioni da HIV / AIDS (cit. art. 57 "Ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con infezione da HIV/AIDS le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ospedaliere, ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali e residenziali previste dalla medesima legge e dal Progetto obiettivo AIDS dell'8 marzo 2000");

Ritenuto che al fine di poter garantire la continuità assistenziale in favore dei pazienti che vi sono ospitati e dunque con specifico bisogno di residenzialità oltre che al fine di garantire alloggio adeguato ai pazienti, è necessario garantire specifica assistenza, riducendo per l'Azienda i costi derivanti dal protrarsi di inappropriati ricoveri ospedalieri in aree a media intensità di cure, come il reparto di Malattie Infettive;

Considerata l'infungibilità delle prestazioni erogate dalla Struttura in parola, e la specifica necessità di residenzialità nel numero di 10 posti letto concessi dalla Fondazione, si reputa necessaria una prosecuzione della Convenzione;

Evidenziato che il rinnovo della convenzione in oggetto rappresenta una soluzione obbligata per garantire - senza soluzione di continuità - le prestazioni assistenziali nei confronti dei pazienti attualmente assistiti nella struttura convenzionata, nell'arco di un orizzonte temporale congruo alle finalità di assistenza sanitaria perseguite;

Vista la comunicazione interna, agli atti, pervenuta dall'Ufficio Privacy aziendale in data 04/11/2024 relativa alla positiva verifica della documentazione e delle modalità operative da adottarsi nello svolgimento della convenzione per quanto attiene alla normativa in materia;

Vista:

- la Delibera Anac n.371 del 27/07/2022 in vigore dal 29/08/2022 con la quale è stato introdotto l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a tutte le prestazioni ed ai servizi socio-sanitari e di ricovero erogate da strutture accreditate con il Servizio Sanitario;
- la necessità di acquisire a tal fine in sede di stipula della convenzione il C.I.G. corrispondente alle prestazioni oggetto della convenzione in parola;

Rilevata pertanto la necessità per questa Azienda Sanitaria Locale di rinnovare la suddetta convenzione,

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo – contabile e tecnica del presente provvedimento:

Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione;

e al conto economico dell'esercizio di competenza:

Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** dello schema di Convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione volto al rinnovo, per il periodo 01/01/2025-31/12/2026, dell'accordo già in essere tra A.S.L. Pescara e Fondazione Caritas – Onlus Casa Alloggio “Il Samaritano” per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie e management dei pazienti con infezione da HIV/AIDS e patologie correlate;
4. **DI DARE ATTO** che il costo relativo al presente provvedimento sarà pari ad € 438.766,50 annui da riferire alla pertinente Voce di Conto Bilancio d'Esercizio 2025 e 2026;
5. **DI TRASMETTERE** a cura dell'Ufficio Affari Generali, copia del presente provvedimento alla U.O.C. Malattie Infettive e Tropicali ed alla UOS G.A.C.E.P. per gli adempimenti di rispettiva competenza;
6. **DI DISPORRE CHE** il presente provvedimento venga pubblicato nell'albo pretorio online della ASL di Pescara ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
7. **DI CONFERIRE** al presente provvedimento immediata esecutività.

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ASL DI PESCARA E LA FONDAZIONE CARITAS-ONLUS PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A FAVORE DI MALATI PORTATORI DI AIDS E PATOLOGIE CORRELATE IN CASA-ALLOGGIO. CIG _____

L'Anno 2024, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara

TRA

La Fondazione Caritas-Onlus di Pescara, con sede legale in Pescara - Piazza dello Spirito Santo n° 5 - C.F. 91054310684 -, autorizzato dalla G.R.A. Con Atto n° 1803 del 6 Agosto 1999, nella persona di Mons. Tommaso Giuseppe Valentinetti, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Fondazione

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, con sede in Via Paolini n° 45 - C.F. 01397530682 -, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Vero Michitelli.

Premesso che

- con delibere del Direttore Generale nn. 450/2010, n.962/2011, n. 668/2012, n.311/2013, n. 372/2014, n. 277/2015, n. 999/2016, n.5/2018, n.905/2019, n.1422/2020, n.1745/2021, n.2028/2022 e n.526/2023 è stato approvato e rinnovato lo schema di convenzione con la Fondazione Caritas - Onlus - Casa Famiglia "Il Samaritano" di Pescara per l'assistenza ai soggetti affetti da AIDS e patologie correlate;
- con DGR n. 168 del 24/03/2023 la Regione Abruzzo ha provveduto all'approvazione dell'atto di fabbisogno, dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento e delle tariffe per "Case alloggio per pazienti affetti da AIDS/HIV e patologie correlate";
- la Convenzione approvata con delibera n. 506 del 31 marzo 2023 aveva validità per il periodo intercorrente fra il 01 aprile 2023 e il 31 dicembre 2024, secondo le disposizioni economiche di cui alla DGR n. 168 del 24/03/2023;
- con la predetta Convenzione - a seguito dell'ampliamento approvato con delibera n. 1754/2021 - la A.S.L. di Pescara beneficia di n. 10 posti letto su un totale n. 10 posti, autorizzati dalla Fondazione;
- con nota prot. n.0089624/24 del 01/10/2024 il dott. Giustino Parruti, direttore U.O.C. malattie infettive e tropicali, ha manifestato la necessità di rinnovare per il biennio 2025-2026 la Convenzione con la Fondazione Caritas - Casa Famiglia "Il Samaritano", per la gestione dei pazienti con infezione da HIV/AIDS nella A.S.L. di Pescara stante lo specifico e sempre più attuale bisogno di residenzialità.
- il Presidente della Fondazione Caritas-Onlus, Sac. Mons. Tommaso Giuseppe Valentinetti, con Prot. N° 122/2024 del 27/09/2024 ha manifestato la disponibilità al rinnovo per gli anni 2025 e 2026 della Convenzione, alle stesse condizioni attualmente vigenti come da convenzione per il periodo 01/04/2023-31/12/2024;
- la presente convenzione consente di ridurre per l'Azienda A.S.L. di Pescara i costi derivanti dal protrarsi di inappropriati ricoveri ospedalieri in aree a media intensità di cure, come il reparto di Malattie Infettive.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo convenzionale.

ART. 1

La Fondazione Caritas-Onlus di Pescara, di seguito anche nominata più brevemente Fondazione, mette a disposizione una Struttura Socio-Sanitaria adibita a Casa-Alloggio e autorizzata per *n° 10 posti letto*, al fine di assicurare una adeguata assistenza ai soggetti affetti da AIDS e patologie correlate.

Il Direttore Responsabile delle prestazioni erogate nell'ambito della Struttura Socio-Sanitaria è Mons. Tommaso Giuseppe Valentinetti.

ART. 2

La Struttura presenta le seguenti caratteristiche:

- **Ubicazione:** Pescara, Via Caboto n° 49;

- **Caratteristiche tipologiche:** Edificio disposto su tre piani comunicanti tra loro da una scala interna e da un ascensore sufficiente al contenimento di carrozzelle, con una zona giorno al piano terra, una zona notte nel primo piano e una zona servizi al secondo piano, articolata come segue:

Piano Terra:

- Ingresso
- Cucina
- Dispensa
- Sala Pranzo
- Soggiorno
- Disimpegno
- Lavanderia
- Cappella
- Ufficio
- Bagno
- Centrale Termica

Piano Primo:

- Disimpegno
- n° 5 stanze a 2 letti con bagno

Piano secondo:

- Disimpegno
- n° 3 magazzini
- Spogliatoio uomini
- Spogliatoio donne
- n° 2 bagni

- **Idoneità Strutturale:** certificato di abitabilità rilasciato dal Comune di Pescara in data 03/05/1999, Prot. N° 9382.

ART. 3

La Struttura socio-sanitaria garantirà, nell'arco delle 24 ore, le seguenti attività, secondo i requisiti minimi di seguito specificati:

a. Assistenza Medica: n° 10 ore settimanali massime, garantita dalla ASL di Pescara tramite la U.O.C. malattie infettive e tropicali;

b. Assistenza Infermieristica: n° 36 ore settimanali, con personale ad incarico professionale;

c. Assistenza domestica: servizio articolato sulle 24 ore giornaliere con tre turni da 8 ore ciascuno per 7 operatori dipendenti a tempo pieno;

d. Un cuoco;

e. Animazione socio-culturale: n° 10 ore settimanali con n° 2 operatori volontari;

f. Assistenza psicologica: n° 30 ore mensili con n° 1 operatore ad incarico professionale;

g. Attività ludica ed occupazionale: n° 10 ore settimanali con personale volontario.

La Fondazione assicurerà il costante aggiornamento e la qualificazione professionale dei propri operatori, che non devono avere rapporti di lavoro con Strutture Sanitarie Pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

ART. 4

Il Responsabile della Fondazione dovrà curare il costante collegamento con il Reparto di Malattie Infettive del P.O. di Pescara o altro Reparto ospedaliero di riferimento e con gli altri Uffici e Servizi socio-sanitari operanti nel territorio, sulla base degli indirizzi dell'Azienda A.S.L. di Pescara.

ART. 5

L'ammissione alla Struttura convenzionata dei soggetti, provenienti da qualunque A.S.L., affetti da AIDS o patologie correlate, avverrà come appresso riportato.

La proposta dovrà essere corredata da:

- ✓ Certificato del Primario Infettivologo (o di un suo collaboratore) di una Struttura sanitaria pubblica che attesti la sussistenza delle condizioni cliniche per l'accoglienza nella Struttura;
- ✓ Relazione socio-sanitaria della A.S.L. di appartenenza, ove siano motivate anche le oggettive difficoltà ambientali che ostino al trattamento assistenziale presso il privato domicilio del malato.

La valutazione dei requisiti per l'ammissione effettiva del malato sarà effettuata congiuntamente dai componenti del seguente Gruppo Tecnico (*Unità di Valutazione*), tenendo conto, ovviamente, della disponibilità del posto-letto e della rispondenza della Struttura alle specifiche necessità socio-sanitarie del malato:

- Primario Infettivologo e suo delegato;
- Il Responsabile della Fondazione e suo delegato.

L'ammissione effettiva dell'utente è comunque subordinata al consenso del paziente medesimo o di chi ne esercita la potestà tutoria, nonché all'acquisizione del formale impegno dell'A.S.L. di provenienza extraregionale o intraregionale, se trattasi di soggetto non residente nell'A.S.L. di Pescara, ad assumere l'onere della retta giornaliera stabilita. La Fondazione si impegna a dare contestuale comunicazione scritta di ammissione all'A.S.L. di provenienza e per conoscenza alla A.S.L. di Pescara.

Nell'ammissione alla Struttura Socio-Sanitaria è data priorità ai soggetti con AIDS conclamata con più rilevanti limitazioni dell'autosufficienza o in condizioni di terminalità, nonché ad utenti residenti nella Regione Abruzzo.

ART. 6

La dimissione dell'utente dalla Casa-alloggio della Fondazione deve essere concordata preventivamente dal Responsabile della Struttura medesima con gli altri componenti del gruppo tecnico, di cui al precedente art. 5.

Brevi allontanamenti, inferiori a 4 giorni, motivati da ragioni terapeutiche, sociali o familiari non interrompono la continuità delle prestazioni erogate dalla Struttura Socio-Sanitaria, né il pagamento della retta.

A partire da 4° giorno di assenza, la retta viene sospesa.

Dette assenze devono essere comunicate, entro il giorno successivo all'allontanamento, direttamente all'A.S.L. di residenza del soggetto.

ART. 7

L'Azienda A.S.L. eserciterà la vigilanza ed il controllo igienico-sanitario sull'attività della Struttura socio-assistenziale convenzionata.

Le parti concordano che la verifica periodica sull'attività svolta e sulla qualità dell'intervento venga effettuata dalla Regione, che potrà promuovere la risoluzione della presente Convenzione qualora accerti la sussistenza di carenze assistenziali ed inottemperanze.

ART. 8

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara si impegna a liquidare alla Struttura Socio-Sanitaria, sulla base delle prestazioni effettivamente erogate dalla stessa, ***la somma onnicomprensiva di €120,21, fissata con D.G.R. n.168/2023, per ogni giornata di presenza del singolo soggetto assistito nella Struttura medesima e per un numero massimo di 10 soggetti, come da disponibilità della stessa Fondazione.***

ART. 9

La liquidazione delle somme dovute dalla A.S.L. di Pescara (per gli utenti residenti nel proprio ambito territoriale) *avverrà con cadenza trimestrale*, dietro presentazione della documentazione probatoria da parte della Fondazione.

ART. 10

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell'Art. 5 della Legge n° 135 del 5/06/1990 "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS".

ART. 11

È fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione della presente Convenzione per usi diversi da quelli previsti dalla Convenzione stessa, ovvero di cederle o consentirne la consultazione a terzi.

Ciascuna delle Parti si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento della attività previste, le informazioni di carattere sanitario, aziendale e più in generale le informazioni di volta in volta qualificate confidenziali e/o riservate che siano state prodotte dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.

Le Parti accettano di rivelare le informazioni confidenziali a Parti terze esclusivamente quando necessario per lo svolgimento delle attività contemplate nel presente atto, o previa esplicita autorizzazione della Parte interessata, o secondo quanto previsto dalla legge.

Tenuto conto che: a) ciascuna Parte, per quanto di propria competenza, effettua attività di trattamento dati in modo autonomo ed indipendente dall'altra; b) trattasi di prestazione occasionale.

Considerato che nel caso di specie, la Fondazione Caritas-Onlus di Pescara nella effettuazione del servizio richiesto non riceve alcun tipo di istruzione o modalità operativa da parte della ASL di Pescara.

Visto il “*Regolamento generale sulla protezione dei dati*” (“Regolamento”), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (il “Codice della privacy”) e di ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”).

Simile rapporto determina l’insorgere, per le Parti, di un’obbligazione (contrattuale) alla luce della quale le Parti, nell’esecuzione delle attività sopradescritte, garantiscono, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali, che i dati trattati ai fini del servizio erogato saranno trattati nel pieno rispetto delle applicabili prescrizioni normative sopra individuate.

In particolare, ciascuna Parte si impegnerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a: a) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della privacy e da ogni altra norma applicabile in tema di trattamento dei dati personali; b) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento, nonché alle istanze o richieste da qualsiasi autorità legittimata, eventualmente collaborando con le altre Parti nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento di competenza di entrambe, c) trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento.

In ragione del rapporto di autonoma titolarità, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l’altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, che dovessero essere imputate e/o riconosciute in capo ad una delle Parti per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste dalle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali (es. Regolamento, Codice della privacy, disposizioni delle Autorità legittimate dalla legge) e/o delle istruzioni previste dalla convenzione che le Parti sottoscriveranno.

Analogamente, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l’altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali a fronte della illiceità o non correttezza del trattamento imputabile a fatto, comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili alla stessa, ai responsabili nominati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con lo stesso (quali, a titolo esemplificativo, dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc.).

ART.12

1. Il trattamento dei dati personali per finalità inerenti alla gestione della Convenzione, agli adempimenti di legge, alla gestione del Protocollo, dei registri, delle scritture contabili, di elenchi e indirizzari, alla compilazione anagrafica, alla tenuta della contabilità, e a tutto quanto riconducibile a prescrizioni normative o regolamentari sarà svolto nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (di seguito, Regolamento).

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, la ASL PE e la struttura Fondazione Caritas Onlus, sono ciascuno per gli ambiti di competenza Titolari autonomi del trattamento dei dati personali oggetto della Convenzione in essere.

Ai sensi dell’art. 2 quaterdecies c.1 del D.Lgs 196/03, così come novellato dal D.Lgs 101/18, il soggetto “Autorizzato con delega al trattamento dei dati personali”, nominato dalla ASL PE (in qualità del Titolare del trattamento dei dati), è la Responsabile della UOS GACEP, Dott.ssa Luisa Evangelista.

Ai sensi dell’art. 2 quaterdecies c.1 del D.Lgs 196/03, così come novellato dal D.Lgs 101/18, il soggetto “Autorizzato con delega al trattamento dei dati personali”, nominato dalla struttura Fondazione Caritas Onlus (in qualità del Titolare del trattamento dei dati) è Mons. Tommaso Giuseppe Valentinetti.

2. Le parti contraenti si impegnano a garantire:

- che tutte le attività inerenti la informazione, la sensibilizzazione, la idoneizzazione, la gestione di informazioni, referti, documenti clinici, il trasporto di questi ultimi, la gestione di archivi cartacei ed informatici e quant'altro possa interessare a scopi clinici, statistici, epidemiologici, di studio e pubblicitari, verranno svolte nel rispetto del Regolamento;
- che tutte le attività vengano svolte nel rispetto dell'Autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali 15 dicembre 2016, n. 8 intitolata "Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici";
- che tutto il personale coinvolto nella Convenzione non porti a conoscenza di terzi non autorizzati fatti, informazioni, dati sanitari e tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui venisse a conoscenza nell'ambito di tale programma.

Le parti contraenti:

- dichiarano di essere consapevoli che i dati trattati sono soggetti all'applicazione del Regolamento;
- si obbligano ad ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento, con riferimento alla disciplina dei dati sensibili e giudiziari;
- si impegnano a nominare i soggetti "Autorizzati al trattamento" stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;
- si impegnano a comunicarsi ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento dei dati – relativi alla Convenzione in essere - di cui sono, rispettivamente, titolari;
- si impegnano a relazionarsi annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbligano a comunicarsi immediatamente qualora si verificasse una violazione dei dati personali (data breach);
- si impegnano, reciprocamente, a consentire l'accesso al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 13

L'assistenza domiciliare dei pazienti ricoverati presso la Fondazione Caritas-Onlus il Samaritano (consulenze specialistiche infettivologiche, fornitura di farmaci prescritti dal medico infettivologo e quanto si rendesse necessario), è disciplinata nel regolamento per la Organizzazione del Progetto Obiettivo per l'Assistenza Domiciliare a pazienti con Infezioni da HIV.

Il costo di dette prestazioni sarà soggetto a compensazione secondo le vigenti normative.

ART. 14

La presente Convenzione ha validità per il periodo 01 gennaio 2025-31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovata previa adozione di apposito Atto deliberativo.

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara si riserva il diritto di risoluzione della presente convenzione qualora si accertino carenze assistenziali e/o inottemperanze agli obblighi previsti dal presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Fondazione Caritas-Onlus
IL PRESIDENTE
(Mons. Tommaso Giuseppe Valentinetti)

Per l'Azienda ASL di Pescara
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vero MICHITELLI)

Pescara, li _____

La presente Convenzione è stata redatta in conformità allo schema allegato all'Atto
Deliberativo della ASL di Pescara n° **del**

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Luisa Evangelista

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0702011221

Anno 2025 2026

Il Direttore

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 1785 del 28/11/2024 ad oggetto:

CONVENZIONE TRA A.S.L. PESCARA E FONDAZIONE CARITAS – ONLUS CASA ALLOGGIO “IL SAMARITANO”
PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E MANAGEMENT DEI PAZIENTI CON INFEZIONE
DA HIV/AIDS E PATOLOGIE CORRELATE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 28/11/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato